

opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002) e quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass.20613/2011).

Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 cc si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. 12765/2007; Cass.24815/2005; Cass.2421/2006) .

La giurisprudenza di merito ha reiteratamente ribadito che "In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (Trib.Roma 1434/2015) e che "In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda" (Trib.Arezzo 34/2017).

Orbene nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multiis, Cass.9768/2012; Cass 10692/2007).

Viceversa l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U., ha efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass. 9695/2011), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.

Infatti, come si è già evidenziato, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena



Soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.2262/1984; Cass. Sez.Unite 24418/2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca

Va poi rilevato che la Suprema Corte con la sentenza n, 18541/2013 ha ribadito il principio per il quale la banca, in sede di contestazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se vengano superati i dieci anni di durata del medesimo. In particolare, secondo i giudici della Corte, la produzione degli estratti conto relativi ad un arco temporale più breve selezionato arbitrariamente dalla banca, deve ritenersi in toto inidonea ad assolvere l'onus probandi posto a carico della stessa.

In pratica, la banca non può difendersi sostenendo che la previsione di un arco temporale lungo per la conservazione dei documenti (dieci anni) vada interpretata come una limitazione dell'onere posto a carico della banca stessa di dimostrare il credito.

Pertanto i Giudici della S.C., richiamando l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21095/2004, hanno concluso stabilendo che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile previsto dall'art. 2220 cc ' e dall'art.119 comma 4, TUB, con quello di prova del proprio credito, (Cass.13258/2017; Cass 7972/2016; Cass 19696/2014) quando le contestazioni del debitore riguardano l'intera durata del rapporto.

Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (vedasi Cass. 13889/2010; Cass. 11749/2006) le cui risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass.26318(2008; Cass. 5675/2001; Cass. 14849/2000).

La mancata tempestiva contestazione rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti. La Suprema Corte sul punto ha espressamente statuito che "Nel contratto di conto corrente, la mancata impugnazione o l'approvazione dell'estratto conto non comportano l'incontestabilità del debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita" (cfr.Cass. 10186/2001).

Ebbene, nel caso di specie, la banca opposta non ha fornito la prova del proprio credito in relazione al contratto di conto corrente invocato a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo.

Ed infatti gli unici estratti conto presenti in atti sono quelli relativi al rapporto in oggetto dall'anno 2003 sino alla chiusura.



Pertanto, ritiene il Tribunale che la banca opposta non sia riuscita a fornire la prova del credito, in relazione all'allegazione solo parziale degli estratti conto.

Sul punto si ribadisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.21597/2013; Cass. 20693/2016), la quale ha avuto modo di precisare che la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (sulla stessa linea vedasi Cass.9365/2018).

Sicchè, in caso di mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, la domanda di pagamento avanzata dalla banca in sede monitoria dovrà essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi illegittimi eventualmente applicati.

Deve pertanto concludersi che, nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e di depurarlo dagli interessi ultralegali ed anatocistici e dalle commissioni di massimo scoperto, non dovuti, deve imporre il rigetto della domanda.

Peraltro la circostanza della avvenuta fusione per incorporazione della Banca

S.p.a. nel S.p.A. non può costituire valida giustificazione della presunta impossibilità, per l'opposta, di adempiere al proprio obbligo di produzione documentale ai fini della prova.

Ed infatti, in applicazione dell'art.2504 bis c.c. comma 1, sia nell'attuale formulazione, sia nella formulazione vigente al momento dell'intervenuta fusione per incorporazione *ex adverso* invocata, l'odierna opposta ha assunto i diritti e gli obblighi della società incorporata.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla sussistenza del credito assorbe qualsiasi altra questione attinente al contratto di conto corrente posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, dovrà essere revocato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16514/2014 RG , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione proposta da



e per l'effetto revoca il DI opposto.

Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 160,00 per spese e € 3.000,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Così deciso in data 22/10/2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

Dott. Vera Marletta

